

AULA 'A'

30602/17

20 DIC. 2017



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Redacted]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 25906/2012

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Cron. 30602

Dott. LAURA CURCIO

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. ANTONIO MANNA

- Consigliere - Ud. 27/06/2017

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere - CC

Dott. MATILDE LORITO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25906-2012 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis), elettivamente
domiciliato in (omissis), presso lo
studio dell'avvocato (omissis),
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2017
2901

(omissis) S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in (omissis), presso lo
studio (omissis), rappresentata e difesa
dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis),

giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 837/2012 della CORTE D'APPELLO

di ANCONA, depositata il 17/08/2012 R.G.N. 239/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

Che la Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 17.8.2012 ha riformato la parzialmente sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva accolto la domanda di (omissis) , dipendente della società odierna controricorrente, riconoscendo il superiore inquadramento e il risarcimento danno professionale per demansionamento e rigettando la domanda di risarcimento del danno biologico.

Che per la Corte territoriale le mansioni a cui era stato adibito il (omissis) non rientravano nel livello superiore 3A rivendicato, ma nel 3° livello di inquadramento posseduto, perché il lavoratore non aveva svolto quell' attività complessa di carattere tecnico per l'esecuzione della quale, secondo la declaratoria contrattuale, si richiedono "una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa", attività che è svolta in assenza di livelli di coordinamento esecutivo e in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa. Per la Corte l'attività svolta dal (omissis) di controllo dei parametri delle farine consegnate , con elaborazione del campione da immettere nel macchinario e le altre attività di lettura , trascrizione e sommatoria dei dati numerici, come anche la trascrizione grafica dei risultati o l'apprezzamento visivo della congruenza del poligono , costituivano attività complesse da ricondurre alla declaratoria 3°.

Che per la corte di merito l'adibizione, a decorrere dal 2004, alla linea di confezionamento con compiti anche di vigilanza delle macchine non poteva ritenersi violatrice dell'art.2013 c.c. potendo dette mansioni rientrare nella declaratoria posseduta di 3° livello.

Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) affidato a tre motivi, cui ha opposto difese (omissis) spa.

Che sono state depositate memorie da entrambe le parti.

CONSIDETATO

Che i motivi hanno riguardato :**1)** l'omessa e insufficiente motivazione circa fatti decisivi 360 n.5 c.p.c. , oltre che errata applicazione dei profili professionali del CCNL del settore, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. Vi sarebbe stata da parte della Corte di merito un errato esame della declaratoria contrattuale relativa al livello



3A rivendicato, non avendo la Corte riportato neanche in sentenza l'intero testo della declaratoria ed in particolare quella riportata nella lettera b) attinente alle mansioni degli addetti al sistema di controllo produttivo della qualità del prodotto, in termini di caratteristiche chimico -fisiche , gusto e igienicità ed aspetto, del tutto corrispondenti alle mansioni svolte dal ^(omissis). La Corte territoriale avrebbe quindi omesso di utilizzare un elemento decisivo ed assolutamente rilevante ai fini del giudizio. **2)** l'insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo del giudizio, in relazione all'art.360 comma 1 n.5 c.p.c., per avere la corte di merito svolto delle valutazioni in contrasto con le numerose prove testimoniali assunte dalle quali era invece emerso con chiarezza che ^(omissis) effettuava analisi che non erano relative solo alle farine, come precisato in sentenza, bensì relativo ad un controllo qualità su tutte le materie prime in entrata .**3)**l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all'art.360 comma 1 n.5 c.p.c e anche violazione e falsa applicazione dell'art.2013 c.c., in relazione all'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale effettuato una valutazione solo in termini di compatibilità e congruità delle mansioni svolte al livello di inquadramento e non effettuando una comparazione , in termini di equivalenza con riferimento alla competenza e professionalità acquisite, tra le mansioni di svolte antecedentemente rispetto alle nuove.

Che il collegio ritiene si debba rigettare il ricorso.

Che il primo motivo è inammissibile ed improcedibile perché il ricorrente non solo non ha trascritto in maniera integrale le norme contrattuali relative ai due livelli di inquadramento oggetto di causa (livello 3 di appartenenza e livello 3A rivendicato), onde consentire un immediato e diretto esame delle due declaratorie, ma non ha indicato la produzione del CCNL e neanche specificatamente la sua collocazione, essendosi limitato alla pagina 7 del ricorso di cassazione, ad indicare un generico "doc.5bis ", senza precisare se trattasi di produzione dell'intero CCNL o delle sole norme relative alle declaratorie contrattuali, senza specificare neanche in quale dei due fascicoli di I e II grado, che si indicano come prodotti, fosse reperibile tale documento, con violazione degli artt.366 c.1.n.6c.p.c..Questa corte ha più volte statuito che deve,in ogni caso, essere assolta l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei documenti e dei *dati necessari al reperimento degli stessi* (cfr Cass.n.195/2016).Come è necessaria la produzione non delle singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma dell'integrale testo del



contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo detto adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr Cass. n.16619/2009, Cass.n. 21358/2010, Cass. n. 4350/2015).

Che altrettanto inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di gravame che lamenta un vizio motivazionale in ordine ad un punto decisivo , che tuttavia non viene specificato se non nel fatto che le valutazioni della Corte sarebbero in contrasto con le prove testimoniali ali assunte. A tal fine tuttavia il ricorrente ha riportato soltanto alcune frasi dei testimoni escussi in primo grado, così che il non completo quadro delle risultanze istruttorie, sia delle testimonianze che dell'interrogatorio libero del ricorrente, a cui la sentenza fa invece riferimento, impedisce a questa corte di valutare l'esistenza effettiva del denunciato vizio motivazionale, che consisterebbe per il ricorrente nell'aver disatteso, da parte della corte di merito, quanto riferito concordemente dai testi sulle più complete ed ampie mansioni svolte dal ^(omissis). Tale vizio infatti non può ritenersi sussistere ove il giudice abbia ritenuto , con motivazione coerente e priva di vizi logico giuridici, la rilevanza soltanto di alcuni elementi istruttori per giungere alla decisione adottata. In tal caso infatti la censura finirebbe solo per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie fatte dalla corte territoriale , tendendo a richiedere un diverso riesame nel merito, precluso in questa sede di legittimità.

Che non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo di gravame. Ed infatti se è vero che in tema di esercizio dello "ius variandi", il giudice di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni (cfr. da ultimo Cass.n. 1916/2015), nel caso in esame era comunque onere del ricorrente dedurre la mancata equivalenza, con riferimento quindi alle specifiche caratteristiche e capacità professionali acquisite, che la nuova mansione, rientrante pur sempre nella qualifica rivestita di 3° livello, avrebbe totalmente annullato. Tuttavia nel presente ricorso non si



precisano né si richiamano le deduzioni svolte nel ricorso di primo grado che specificavano la lamentata non equivalenza.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna del soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in, euro 4000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso nell'Adunanza camerale del 27.6.2017

Il presidente

Giuseppe Napoletano



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 20 DIC. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 20 dicembre 2017

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92